



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>n. 144</b> del registro  data 19/08/2024	<b>OGGETTO: Conciliazione del giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa promosso dalla A.S.D. SCICLI SPORT CLUB contro il Comune di Scicli e contestuale approvazione dell'atto transattivo.</b>
--	---

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Agosto alle ore 13:30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore	<del></del>	X
PORTELLI Concetta	Assessore		
TIMPERANZA Valeria	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. della struttura extrasettoriale Avvocatura Comunale, Avv. Umberto Di Grande, n. 28 del 19/08/2024, avente per oggetto: Conciliazione del giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa promosso dalla A.S.D. SCICLI SPORT CLUB contro il Comune di Scicli e contestuale approvazione dell'atto transattivo.
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. della struttura extrasettoriale Avvocatura Comunale, Avv. Umberto Di Grande, n. 28 del 19/08/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA*  
**AVVOCATURA COMUNALE**  
*Gestione del contenzioso*



**REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 28

Del 19/08/2024

**OGGETTO: Conciliazione del giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa promosso dalla A.S.D. SCICLI SPORT CLUB contro il Comune di Scicli e contestuale approvazione dell'atto transattivo.**

---

**IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE**

**Premesso:**

**Che** con ricorso notificato a mezzo PEC in data 19/07/2021 (Prot. n. 28476 del 20/7/2021), l'Associazione "A.S.D. Scicli Sport Club" (C.F. 90024950884), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. E. P. A., ha promosso il giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa, per fare accertare la responsabilità del Comune di Scicli ex art 1173 c.c. e/o in subordine ex art. 2043 c.c. con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti stimati in € 25.000,00;

**Che** il Comune di Scicli si costituiva in giudizio con il ministero dell'allora Responsabile dell'Avvocatura comunale Avv. Maria Dorotea Alfano;

**Che** il giudizio veniva interrotto a causa della cancellazione dall'albo degli Avvocati del difensore costituito dell'Ente in seguito al suo pensionamento;

**Che** il giudizio veniva riassunto dall'attrice con ricorso notificato all'Ente in data 28/10/2022 (Prot. n. 44649 del 28/10/2022);

**Che** con Deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2023 il Sindaco veniva autorizzato a far costituire l'Ente nel giudizio riassunto, conferendo mandato all'Avv. Serafino Alfano del Foro di Ragusa, con Studio legale in Modica Viale Medaglie D'Oro n. 75;

**Che** nelle more del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/04/2024, il Giudice Dott. Antonio Pianoforte, con Ordinanza del 03/04/2024, ha ritenuto di formulare una proposta conciliativa ed ha proposto alle parti di "*conciliare il presente giudizio dietro il pagamento forfettario da parte del Comune di Scicli in favore di A.S.D. SCICLI SPORT CLUB della somma onnicomprensiva di € 11.000,00, spese legali, rivalutazione e interessi inclusi*";

**Che**, con comunicazione del 30/04/2024 (Prot. n. 16733 del 30/04/2024) l'Avv. Serafino Alfano ha invitato l'Ente a valutare la proposta conciliativa formulata dal Giudice;

**Ritenuto** vantaggioso per l'Ente aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, sia per l'alea sempre insita ad ogni giudizio, sia perché la predetta ordinanza recita *“visto l'esito dell'istruttoria apparentemente favorevole a parte attrice, per quanto riguarda alcune delle circostanze sinora ammesse”*;

**Ricordato** che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e ss. del c.c. con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

**Considerato** che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

**Valutata** la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, nello specifico:

- l'esistenza di una richiesta di composizione bonaria della lite;
- che la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2, c.c.;
- che il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ex art. 1321 c.c.;
- che l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

**Ritenuto** che la composizione transattiva della vertenza consente:

- un risparmio di spesa per l'Ente rispetto a quanto richiestogli in sede giudiziale;
- elimina il contenzioso in essere, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

**Viste:**

- la Deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
- la Deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

**Richiamato** l'orientamento della giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale (Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013 e Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, Delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

**Ritenuto** di conciliare il giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa promosso dalla A.S.D. SCICLI SPORT CLUB contro il Comune di Scicli, in cui l'Ente si costituiva giusta Deliberazione di G.C. n. 09 del 30/01/2023;

**Visto** lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la cui sottoscrizione il Comune di Scicli si impegna, a saldo di ogni pretesa, a corrispondere il pagamento della somma di € 11.000,00 omnia, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dagli organi competenti;

**Visto** l'OR.EE.LL.;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il Regolamento dell'Avvocatura comunale;

**Vista** la Determina Sindacale n. 11 del 15/05/2024 di nomina del Responsabile dell'Extra Settore Avvocatura Comunale e conferimento dell'incarico di E.Q. al dipendente comunale Avv. Umberto Di Grande;


**Richiamata** la Determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024 di Conferma e nomina dei Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

**Preso atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2016 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.C. n. 10 del 30/01/2014 e

del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 290 del 24/11/2023, quale sezione del PIAO per il triennio 2023/2025,

### PROPONE

1. **Di conciliare** il giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa promosso dalla A.S.D. SCICLI SPORT CLUB contro il Comune di Scicli alle condizioni di cui alla proposta formulata dal Giudice adito con ordinanza del 03/04/2024, la quale prevede il pagamento a carico del Comune di Scicli della complessiva ed omnicomprensiva somma di € 11.000,00, attraverso la sottoscrizione di un accordo transattivo con l'attrice A.S.D. SCICLI SPORT CLUB (C.F. 90024950884), in persona del legale rappresentante *pro tempore* E.P.A., domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenza Valentina Mercolillo a Scicli in Via Bellini n. 9;
2. **Di approvare** l'allegato schema di transazione trasmesso dal difensore costituito dell'Ente Avv. Serafino Alfano che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. **Di autorizzare** la sig.ra Angela Verdirame, Titolare di E.Q. del Settore II, e l'Avv. Serafino Alfano alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;
4. **Di demandare** la presente deliberazione al Titolare di E.Q. del Settore II per predisporre, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, il provvedimento gestionale di impegno a valere sul bilancio di esercizio, oltre che liquidare la relativa somma;
5. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
6. **Di dare atto**, in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personale) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, che i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato "A" che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato all'Albo Pretorio.
7. **Di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto, ai sensi della L.R. 44/91 art. 12, attesa l'imminenza della prossima udienza di prosecuzione del giudizio.



**Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale**

Avv. Umberto Di Grande



**COMUNE DI SCICLI**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
**AVVOCATURA COMUNALE**  
*Gestione del Contenzioso*



**Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 28 del 19/08/2024**

**OGGETTO: Conciliazione del giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa promosso dalla A.S.D. SCICLI SPORT CLUB contro il Comune di Scicli e contestuale approvazione dell'atto transattivo.**

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli



**Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale**

*Avv. Umberto Di Grande*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (PREN. 974/2024)

Scicli, 19/08/2024



**Il Titolare di E.Q. Settore III Finanze**

*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*



## ATTO DI TRANSAZIONE

### TRA

L'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), assistita e difesa dall'Avv. Vincenza Valentina Mercorillo, (C.F.: \_\_\_\_\_) del Foro di Ragusa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scicli via Bellini n 9;

(anche di seguito, per brevità, l'attrice)

### E

**Comune di Scicli**, con sede legale in Via Francesco Mormina Penna n. 2, Scicli, P.I. n 00080070881, rappresentato in questo atto dalla sig.ra Angela Verdirame, Titolare di E.Q. Responsabile del Settore II, autorizzata a sottoscrivere il presente atto giusta deliberazione di G.M. n.....del....., rappresentato e difeso dall'Avv. Serafino Alfano, (C.F.

\_\_\_\_\_ ) del Foro di Ragusa, con studio legale in Modica Viale Medaglie D'Oro n 75, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta Deliberazione di G.M. n. 09 del 30/01/2023;

(anche di seguito, per brevità, il convenuto e/o l'Ente)

(anche congiuntamente, le "Parti")

### PREMESSO CHE:

1. L'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), come sopra rappresentata e difesa, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ragusa, il Comune di Scicli, in persona del Sindaco p. t., con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 19.7.2021 (prot. n. 28476 del 20.7.2021), con il quale chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità del Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore, ex art. 1173 c.c., e/o in subordine ex art. 2043 c.c., in ordine ai fatti dedotti in narrativa, e conseguentemente, condannato il Comune di Scicli, in persona del Sindaco p. t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice per le causali di cui in premessa, da liquidarsi complessivamente in euro 25.000,00 di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche con liquidazione in via equitativa, ex artt. 1126 cod. civ. oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e, con ogni consequenziale statuizione per le motivazioni di cui in narrativa.

2. La causa veniva regolarmente iscritta al N. 2712/2021 del Ruolo Generale del Tribunale di Ragusa con fissazione della prima udienza di comparizione per il 21.12.2021.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.12.2021, si costituiva in giudizio, il convenuto Comune di Scicli, a mezzo dell'Avv. Maria Dorotea Alfano, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda tutta e, con ogni statuizione, rigettare integralmente la stessa perché infondata in fatto ed in diritto. Condannare l’A.S.D. Scicli Sport Club in persona del suo rappresentante legale p.t. alle spese e onorari del presente giudizio, come per legge”*.
4. Instaurato, così, il contraddittorio, le parti precisavano le proprie conclusioni e richieste istruttorie come da memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., regolarmente depositate nei termini loro concessi.
5. A seguito di udienza cartolare del 13/9/2022 il G.I. *“ritenuto che con nota del 05.IX.2022 il convenuto COMUNE di SCICLI, già rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Dorotea Alfano, iscritta all’albo speciale degli avvocati dipendenti di EE.PP., ha rappresentato l’intervenuta cessazione, per raggiunti limiti di età, del rapporto di impiego con l’anzidetto procuratore”* dichiarava l'interruzione del giudizio.
6. L’Associazione “A.S.D. SCICLI SPORT CLUB” riassumeva il giudizio medesimo notificando al Comune di Scicli ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione di udienza, in data 27.10.2022
7. Il Comune di Scicli, in persona del sindaco pro tempore, si costituiva in giudizio con il ministero del difensore, avvocato Serafino Alfano, con comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle domande, eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni assunte dal precedente valente difensore così come da quest’ultimo spiegate in seno alla comparsa di costituzione del 16.12.2021 ed alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 26.01.2022.
8. Indi, si dava ingresso alla fase istruttoria della causa e venivano escussi i testi. All’esito di ciò, il G.I. con ordinanza del 03.04.2024, ha ritenuto di *“formulare una proposta conciliativa ed ha proposto alle parti di conciliare il presente giudizio dietro il pagamento forfettario, da parte del comune di Scicli in favore di A.S.D. SCICLI SPORT CLUB della somma omnicomprensiva di euro 11.000,00, spese legali, rivalutazione e interessi inclusi.*
9. Con comunicazione del 3.07.2024, inviata a mezzo pec, il Sindaco del Comune di Scicli, Geom. Mario Marino, comunicava, all’Avv. Serafino Alfano, la disponibilità da parte del Comune di

Scicli, a transigere la controversia nei termini prospettati dal Giudice nell'ordinanza del 03.04.2024, nel contempo anche l'associazione A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" si rendeva disponibile a transigere la controversia nei termini prospettati dal Giudice.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrale ed essenziale del presente accordo, le Parti come in epigrafe indicate

## **CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

### **Articolo 2 – Oggetto**

Con il presente atto di transazione, le Parti si impegnano a comporre in via bonaria la vicenda relativa al Proc. Civ. n. 2712/2021 R.G.

### **Articolo 3 – Condizioni e modalità di pagamento**

3.1. Il Comune di Scicli pagherà, nel rispetto delle procedure previste dalla legge in relazione ai pagamenti delle P.A., all'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig.

, nato a il (C.F.: ), un importo onnicomprensivo di € 11.000,00 entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a tacitazione definitiva di ogni pretesa relativa al procedimento iscritto al numero 2712/2021 R.G. presso il Tribunale di Ragusa - (Giudice Dott. A. Pianoforte).

3.2. Il pagamento della somma complessiva di € 11.000,00, verrà effettuato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario, specificandosi, a tal fine, qui di seguito, le coordinate bancarie dell'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" IBAN: , conto acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO, intestato alla A.S.D. Scicli Sport Club.

3.3. Il Comune di Scicli effettuato il pagamento, entro l'indicato termine pattuito, si obbliga a darne contestuale conferma, inviando via *pec* all'avv. Vincenza Valentina Mercorillo, copia del relativo ordine di bonifico, con il numero di C.R.O. (PEC: vincenzavalentina.mercorillo@avvocatimodica.legalmail.it);

3.4. Qualora il convenuto, Comune di Scicli:

- a) non effettui il pagamento previsto della transazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, termine stabilito tra le parti come perentorio;
- b) venga a trovarsi in dissesto, in liquidazione o sia soggetto a procedure analoghe;
- c) ricorrano le circostanze di cui all'art. 1186 c.c.;

l'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, sarà libera di risolvere unilateralmente la presente transazione, comportando, i superiori fatti, la caducazione del presente accordo transattivo.

3.5. L'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dichiara sin d'ora che, una volta verificato il buon fine del pagamento, essa non avrà più null'altro a che pretendere nei confronti del Comune di Scicli, per i fatti di cui alle superiori premesse con specifico riferimento ai fatti contestati con l'atto di citazione nell'ambito del procedimento iscritto al numero di R.G. 2712/2021 presso il Tribunale di Ragusa facendo, pertanto, perire la causa per inattività delle parti.

\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

Per integrale accettazione e conferma del presente Accordo, redatto in due copie, e di tutti i patti in esso contenuti:

Scicli,

Per il Comune di Scicli  
Il Titolare di E.Q.  
Sig.ra Angela Verdirame

Avv. Serafino Alfano

PER ACCETTAZIONE

A.S.D. SCICLI SPORT CLUB


Avv. Vincenza Valentina Mercoorillo

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE

(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Maria Sgarlatauria)

Handwritten signature of Dott.ssa Maria Sgarlatauria.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

\_\_\_\_\_

**II SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 19.08.2024:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

Handwritten signature of Dott.ssa Maria Sgarlata.